

Il doppio docente nelle scuole elementari

In questi ultimi anni, un problema nuovo s'è posto all'esame del Dipartimento della pubblica educazione: l'introduzione del doppio docente nella scuola elementare.

Occorre subito rilevare che, nella promozione degli studi su questo tema, ha avuto un peso determinante l'attuale squilibrio occupazionale, certamente in maggior misura dell'esigenza di migliorare qualitativamente la scuola primaria con un provvedimento di carattere pedagogico.

Lo dimostra in modo evidente l'interessamento delle organizzazioni sindacali, impegnate appunto, unitamente alle istanze politiche e alle associazioni magistrali, nella ricerca di soluzioni atte a contenere il fenomeno della disoccupazione dei docenti, la quale ha assunto proporzioni tali da costituire motivo di profonda inquietudine: e ciò nonostante una serie di misure adottate dallo Stato (riduzione del numero di allievi per sezione, istituzione del doposcuola, assunzione di bibliotecari-documentaristi, creazione di nuovi centri didattici, ecc.).

Le risultanze degli studi compiuti sull'argomento sono confluite nel rapporto consegnato all'inizio del 1980 dalla Commissione cantonale sulla disoccupazione magistrale, istituita dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21 settembre 1976, la quale, già nel suo rapporto del 31 maggio 1977, aveva sollecitato l'introduzione progressiva del doppio docente.

Attualmente i maestri di scuola elementare disoccupati sono circa 170, ma il loro numero è destinato ad aumentare.

Non si deve inoltre dimenticare che, nel prossimo futuro, si imporrà la chiusura forzata di numerose sezioni (29 nel 1978-79, ca. 20 previste per l'anno scolastico 1980-81 e altrettante per alcuni degli anni successivi) con il conseguente licenziamento di docenti o il mancato rinnovo del loro incarico.

Pur considerando tale preoccupazione come preponderante nei confronti di altre motivazioni, il problema del doppio docente è tuttavia da considerare anche in termini educativi e non unicamente quale rimedio a uno squilibrio occupazionale.

Si tratta, in sostanza, di una scelta le cui conseguenze vanno ben oltre il fatto pratico di procurare nuovi posti di lavoro e investono la concezione stessa del rapporto educativo nella scuola elementare, rapporto fin qui centrato sulla figura del docente unico.

Fattori da considerare

Gli studi sulle varie forme di pluralismo educativo, documentati in un rapporto pubblicato nel corrente anno dall'Ufficio studi e ricerche del Dipartimento della pubblica educazione, testimoniano come, rispetto al modello classico secondo cui la conduzione di una sezione di scuola elementare risulta affidata a un solo docente, sussistano valide alternative, fra cui quella della docenza a coppie.

Se, da un lato, tale provvedimento contiene in sé i limiti conseguenti alle numerose variabili che intervengono in ogni formula organizzativa in campo scolastico, esso può rappresentare la soluzione a non pochi problemi con cui la scuola elementare è spesso confrontata.

Occorre rilevare che parecchi fattori, di recente apparizione, hanno determinato una accresciuta disponibilità a considerare il doppio docente come una delle soluzioni attuabili anche nella nostra realtà cantonale. Tra gli altri, possono essere menzionati i seguenti:

a) l'elevata percentuale di insegnanti di sesso femminile (*nell'anno scolastico 1978-79 il 67% dei docenti di SE*), e i relativi problemi connessi in particolare ai compiti familiari delle docenti sposate (*nell'anno scolastico 1978-79 il 23%*), non sempre conciliabili in modo ottimale con le esigenze professionali;

b) la diminuita mobilità professionale all'interno del corpo insegnante elementare in relazione alle crescenti difficoltà di trovare un'occupazione in altri ordini di scuola o in altri settori, e il conseguente consolidamento delle posizioni acquisite;

c) l'accresciuta predisposizione degli allievi a una pluralità relazionale anche con l'adulto, dovuta all'intensificarsi degli scambi interpersonali e sociali, e quindi una minor dipendenza affettiva da poche persone. Questi fattori, uniti alle testimonianze concrete di esperienze sul doppio docente sia in Ticino (*9 docenti-aggiunti dei titolari con compiti di animazione per l'insegnamento della matematica o del francese*), sia in altri cantoni confederati, lasciano presumere che tale formula educativa possa essere applicata senza particolari effetti negativi imputabili al modello.

In particolare, le esperienze in atto dal 1976 nei cantoni Neuchâtel (che attualmente

conta 30 sezioni affidate al doppio docente) e Friburgo, seppur valutate con le dovute precauzioni in quanto realizzate in un contesto ambientale con caratteristiche diverse dalle nostre, non danno adito ad alcuna sostanziale riserva.

Aspetti positivi e limiti

Appare difficile essere categorici, a priori, in merito ai vantaggi e ai limiti della formula del doppio docente.

Sulla scorta delle esperienze compiute nel nostro Cantone e altrove, tra gli aspetti po-

L'Ufficio studi e ricerche del Dipartimento della pubblica educazione pubblicherà nei prossimi giorni uno studio intitolato «Il pluralismo educativo — Note sull'introduzione del doppio docente nelle scuole elementari».1)

Lo studio in questione contempla un'analisi teorica, volta ad approfondire e ad analizzare il rapporto educativo così come si configura nella scuola elementare e gli aspetti della professionalità del docente nella nostra società, e un'indagine fra alcuni docenti di scuola elementare. Sono stati interpellati, in particolare, quei docenti che, per diversi motivi, hanno già affrontato esperienze di «doppio docente» nella loro classe. (animatori per la matematica e per l'insegnamento del francese).

Approfondimento teorico, analisi di esperienze, opinione dei docenti di scuola elementare sono raccolti in un documento conclusivo, nel quale vengono posti in evidenza soprattutto i vantaggi e i limiti del permanere dell'insegnante unico, come pure i vantaggi e i limiti del «doppio docente» e, più in generale, di una pluralità di docenti nel rapporto educativo.

Il rapporto in questione prende, inoltre, in considerazione esperienze svizzere e straniere sull'introduzione di più insegnanti nella scuola elementare, come il metà tempo pedagogico a Neuchâtel e a Zurigo, la realizzazione del tempo pieno in Italia, il team teaching negli Stati Uniti (tecnica educativa che prevede un'organizzazione del processo educativo attraverso un'équipe di insegnanti). Questa parte del rapporto, che raccoglie documentazioni ed esperienze, contribuisce ad arricchire e a verificare l'analisi teorica, che risulta così maggiormente fondata e valida.

I docenti interessati a questo studio possono richiederlo, al prezzo di fr. 5.—, all'Ufficio studi e ricerche, Via Nizzola 11, 6501 Bellinzona, tel. 092/243491.

1) E. Bennati-Besozzi, *Il pluralismo educativo — Note sull'introduzione del doppio docente nelle scuole elementari*, Ufficio studi e ricerche, Bellinzona, marzo 1980, 80.02



sitivi è da annoverare una migliore preparazione didattica derivante da un'attività professionale svolta congiuntamente, che valorizza le singole competenze individuali, favorisce un continuo scambio di opinioni e quindi una continua verifica del proprio operato, vivifica le relazioni con gli allievi evitando che il logorio e la stanchezza influiscano negativamente sul rapporto educativo.

Il fatto di avere maggior tempo a disposizione consente un aggiornamento continuo e, di conseguenza, migliora la competenza professionale.

Inoltre, i conflitti fra maestri e allievi sembrano meno frequenti, e ciò è sicuramente in relazione a una maggior disponibilità dell'insegnante.

È evidente che un lavoro svolto in comune presuppone una disponibilità continua alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni univoche per tutti i problemi che affiorano nella pratica scolastica.

I vantaggi segnalati per i docenti si ripercuotono anche sugli allievi, nei confronti dei quali è doveroso chiedersi quali effetti la formula del doppio docente possa comportare.

Gli allievi di oggi sono molto più propensi a una varietà relazionale con l'adulto di quanto non accadesse alcuni decenni or sono: la maggior mobilità della famiglia nel contesto sociale, l'accesso a numerose strutture socializzanti (*associazioni ginniche, corsi sportivi, scuola montana, ecc.*), una accresciuta attitudine alla dialettica sono fattori che suggeriscono una interpretazione perlomeno prudente di certe asserzioni pedagogiche, secondo cui l'allievo avrebbe bisogno di un unico punto di riferimento.

Nè possono essere sottaciute le conseguenze negative, talvolta trascinate per più anni, dovute a forme di incompatibilità con l'insegnante unico.

Nel rapporto educativo con due docenti sussiste una maggior ricchezza relazionale e una minor dipendenza affettiva.

I «conflitti con il maestro» possono essere attenuati; la disponibilità al cambiamento è continuamente esercitata, anche se ciò potrebbe ingenerare, in qualche caso, un disorientamento iniziale. L'allievo si trova sollecitato a un profitto scolastico intenso, dovuto alla peculiarità degli interventi dei due insegnanti.

Anche la valutazione del suo lavoro può essere più oggettiva, in quanto risultato di un confronto fra due punti di vista.

Inoltre, benché il fatto sia marginale, l'intervento continuato di due docenti costituirebbe un primo approccio allo stile d'insegnamento in atto nella scuola media.

Agli aspetti positivi menzionati possono tuttavia essere contrapposti convincimenti a sostegno di un'opposizione alla tesi del doppio docente.

La preoccupazione principale deriva da una possibile mancanza d'intesa tra i due insegnanti, con le prevedibili conseguenze negative sul piano pedagogico e relazionale (*clima della classe, confronto costante tra i due, mancanza di coordinamento nella programmazione didattica, ecc.*). Si può supporre, inoltre, che una inevitabile ripartizione delle materie d'insegnamento influisca negativamente sul carattere globale e interdisciplinare della scuola elementare, soprattutto nel I. ciclo.

Esiste anche il rischio di un sovraccarico di lavoro e di compiti per gli allievi, unito alla difficoltà per i genitori di individuare chiaramente responsabilità e competenze.

A queste obiezioni, di carattere prevalentemente pedagogico, se ne possono aggiungere altre, più collegate a scelte di politica scolastica: si può temere, ad esempio, un rientro delle maestre sposate che, in passato, hanno abbandonato l'attività per motivi familiari e, potendo fruire di uno statuto di lavoro meno gravoso, chiederanno di essere reintegrate nell'insegnamento; oppure ci si può chiedere se una simile modifica strutturale non debba inserirsi in scelte più generali dettate dai lavori in corso per la riforma dei programmi di scuola elementare.

Risulta impossibile prevedere in quale misura gli aspetti negativi o positivi possano verificarsi, come del resto ci si troverebbe in imbarazzo dovendo pronosticare la validità o meno di un insegnante al suo primo impiego.

Le variabili che intervengono in ogni formula educativa sono tali e tante da rendere privo di fondamento qualsiasi giudizio assoluto, espresso a titolo preventivo.

Commento al regolamento di applicazione

Dal punto di vista deontologico, l'insegnante a metà tempo è assimilato, a tutti gli effetti, alle peculiarità professionali attribuite al docente a tempo pieno.

Giovanni Corty — «Coppia danzante», cm 11,5 x 17,5



preso atto dei rapporti elaborati dall'Ufficio studi e ricerche e dall'Ufficio dell'insegnamento primario concernenti l'introduzione del doppio docente nelle scuole elementari;
ritenuto che l'introduzione del doppio docente nelle scuole elementari possa costituire, oltre che una misura occupazionale, una valida formula educativa applicabile nel nostro contesto scolastico;
riconosciuta l'opportunità di introdurre tale innovazione in modo progressivo, così da poterne seguire gli sviluppi mediante opportune verifiche;
sentito il parere della Sezione pedagogica, del Collegio degli ispettori di scuola elementare e della Conferenza dei direttori didattici;
su proposta del Dipartimento della pubblica educazione,

risolve:

1. Al fine di raccogliere attendibili elementi di valutazione e di permettere una messa a punto delle relative disposizioni legislative in vista di un esame del Gran Consiglio, l'introduzione del doppio docente nelle scuole elementari è approvata a titolo sperimentale a partire dall'anno scolastico 1980-81.
2. Al Dipartimento della pubblica educazione (in seguito Dipartimento) è data facoltà di accordare ai Comuni, rispettivamente ai Consorzi, in un numero limitato di casi stabilito a suo giudizio, l'autorizzazione di affidare sezioni di scuole elementare congiuntamente a due docenti assunti a metà tempo.
3. L'autorizzazione di cui al p.to 2 è accordata previa istanza motivata del Municipio, rispettivamente della Delegazione scolastica consortile al Dipartimento, accompagnata dal preavviso dell'ispettore scolastico di circondario. L'istanza deve essere inoltrata entro il 15 giugno 1980. Il Dipartimento stabilisce i criteri di accettazione.
4. Le disposizioni concernenti l'introduzione del doppio docente nelle scuole elementari sono contenute in un apposito Regolamento, allegato alla presente risoluzione.
5. Il Dipartimento organizza, entro la fine dell'anno scolastico 1979-80, un ciclo di serate informative all'intenzione del pubblico e delle Autorità comunali.
6. Nel corso dell'anno scolastico 1980-81, il Dipartimento promuove opportune verifiche intese a valutare le implicazioni inerenti all'innovazione di cui ai punti precedenti.

**REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE
concernente l'introduzione del doppio docente
nelle scuole elementari del Canton Ticino**

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Di regola, le classi di scuola elementare sono affidate a un docente titolare a tempo pieno, responsabile delle attività previste dal programma d'insegnamento.

Il Municipio o la Delegazione scolastica consortile può tuttavia affidare una classe a due insegnanti a metà tempo che lavorano congiuntamente, alle condizioni precisate dal presente regolamento.

Art. 2 I doveri del docente a tempo pieno stabiliti dalle leggi vigenti sono applicabili, per analogia, al docente a metà tempo.

CAPITOLO II

Procedura di assunzione

Art. 3 Ogni docente in possesso della patente di scuola elementare può assumere lo statuto di docente a metà tempo.

Art. 4 I docenti già nominati nel Comune o nel Consorzio possono inoltrare domanda per un insegnamento a metà tempo. La domanda deve essere inoltrata, per l'anno scolastico successivo, entro il 15 di marzo dell'anno scolastico in corso. Entro il 30 di aprile il Municipio rispettivamente la Delegazione scolastica consortile, decide in merito.

Art. 5 Tutti i posti vacanti per un insegnamento a metà tempo devono essere messi a concorso.

Art. 6 La competenza di assumere docenti a metà tempo spetta al Municipio o alla Delegazione scolastica consortile, visto il preavviso dell'ispettore scolastico di circondario.

Art. 7 Nei bandi di concorso per posti divenuti vacanti, i Municipi e le Delegazioni scolastiche consortili indicano se sono ammesse candidature di docenti a metà tempo. Per la procedura di concorso, fanno stato le disposizioni fissate dagli art. 79 e seguenti della Legge della Scuola.

Art. 8 I docenti nominati per un insegnamento a metà tempo sottoscrivono con l'Autorità di nomina il contratto secondo le condizioni generali stabilite dal Dipartimento della pubblica educazione. Conformemente a quanto pubblicato sul bando di concorso, i Municipi o le Delegazioni scolastiche consortili precisano le condizioni particolari riguardanti gli eventuali compiti supplementari degli insegnanti. Ogni modifica delle norme contrattuali esige la stesura di un nuovo contratto.

Art. 9 Per la disdetta del contratto fanno stato le norme vigenti, applicate per il docente a tempo pieno.

CAPITOLO III

Statuto del docente a metà tempo

Art. 10 La nomina di docenti a metà tempo è subordinata a un periodo di prova della durata di un anno.

L'ispettore scolastico può stabilire, a suo giudizio, un secondo anno di prova.

Se il periodo di prova, a giudizio dell'ispettore scolastico, riesce soddisfacente, la nomina a metà tempo è confermata per un periodo di 6 anni.

In caso contrario o è stabilito un secondo anno di prova, oppure è sancita la mancata conferma della nomina.

Per i docenti già nominati nel Comune o nel Consorzio nel quale sono assunti a metà tempo, è concessa la possibilità di ottenere un congedo per un periodo massimo di 3 anni, durante il quale essi conservano il loro precedente rapporto d'impiego.

Art. 11 Ottenuta la nomina a metà tempo, i docenti interessati non possono riprendere l'insegnamento a tempo pieno, a meno di essere assunti, nello stesso Comune (Consorzio) o in altri, e previo pubblico concorso, per posti divenuti vacanti.

Art. 12 Il docente che svolge un'attività a metà tempo percepisce la metà dello stipendio, degli aumenti annuali e di ogni altro profitto che gli sarebbero riconosciuti aspirando l'attività a tempo pieno.

Art. 13 Le norme previdenziali per i docenti a metà tempo sono identiche a quelle per i docenti a tempo pieno, ma applicate proporzionalmente.

CAPITOLO IV

Organizzazione dell'attività educativa

Art. 14 Gli abbinamenti per la conduzione delle classi sono di competenza dell'ispettore scolastico.

Essi possono essere modificati di anno in anno, a seconda degli interessi della scuola.

Art. 15 I due docenti cui è affidata congiuntamente la conduzione di una classe sono tenuti a programmare e a svolgere la loro attività secondo intendimenti pedagogici e metodologici affini.

Questo impegno riguarda gli obiettivi dell'insegnamento, l'organizzazione del lavoro scolastico, l'apprezzamento delle capacità degli allievi, la valutazione dei risultati, i contatti con i genitori e la responsabilità nei confronti delle autorità di nomina e scolastiche.

In particolare il piano di lavoro annuale è allestito e sottoscritto da entrambi i docenti cui è affidata la conduzione di una classe ed è sottoposto per approvazione all'ispettore scolastico.

Art. 16 L'orario settimanale d'insegnamento è allestito secondo le disposizioni emanate dal Dipartimento della pubblica educazione.

Esso deve rispettare i principi dell'equa distribuzione degli oneri d'insegnamento, dell'alternanza di presenza, dell'equità negli oneri di preparazione delle varie discipline scolastiche.

Esso è sottoposto all'ispettore scolastico, prima dell'inizio dell'anno, per approvazione, e non può essere modificato senza il suo consenso. L'ispettore ne dà in seguito comunicazione al Municipio o alla Delegazione scolastica consortile.

Art. 17 Allo scopo di coordinare l'attività educativa i docenti cui è affidata congiuntamente la conduzione di una classe sono tenuti ad almeno 2 ore di compresenza in sede, ai di fuori dell'orario di lezione, da ripartire anche in più giorni della settimana.

L'indicazione della compresenza deve figurare nell'orario settimanale. La prima settimana di scuola dell'anno scolastico è pure svolta interamente in compresenza non retribuita.

Art. 18 Eventuali attività accessorie svolte dall'insegnante a metà tempo non devono in alcun modo creare impedimento per la ripartizione dell'orario settimanale, nè per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 11.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Art. 19 Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato le norme vigenti.

Art. 20 Il presente regolamento è applicato a titolo sperimentale per gli anni scolastici 1980-81, 1981-82 e 1982-83.

Esso entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

Disposizione transitoria

In ossequio a quanto stabilito dalla risoluzione governativa no. 2578 del 7 maggio 1980, i termini indicati all'art. 4 del presente regolamento sono differiti, per l'anno in corso, come segue:

- a) domande dei docenti al Municipio o alla Delegazione scolastica consortile: entro il 6 giugno 1980;
- b) domande di autorizzazione dei Municipi o delle Delegazioni scolastiche consortili al Dipartimento della pubblica educazione: entro il 15 giugno 1980;
- c) decisione dei Municipi e delle Del. scol. consortili: entro 10 giorni dall'autorizzazione del Dipartimento della pubblica educazione.

Nomina e periodo di prova

Ripresa dell'attività a tempo pieno

Stipendio

Norme previdenziali

Abbinamenti

Programmazione educativa e pedagogica

Orario d'insegnamento

Coordinamento dell'attività educativa

Attività accessorie

È tuttavia evidente che, oltre agli aspetti amministrativi che caratterizzano il suo particolare statuto, sono da considerare quelli pedagogici legati al funzionamento di un'azione educativa congiunta.

Il progetto di regolamento di applicazione che accompagna l'introduzione del doppio docente consente di estendere una valutazione puramente di principio a considerazioni più puntuali, relative alle conseguenze pratiche.

In sintesi, le opzioni fondamentali possono essere riassunte nel modo che segue.

Aspetti amministrativi

Il docente a metà tempo è tenuto a svolgere metà dell'onere settimanale d'insegnamento, secondo modelli di orario stabiliti dal Dipartimento della pubblica educazione.

Egli percepisce metà dello stipendio e di ogni altro profitto che gli sarebbe riconosciuto esplicitando l'attività a tempo pieno.

Il Municipio (rispettivamente la Delegazione scolastica consortile) stabilisce, mediante pubblicazione di concorso, se i posti vacanti possono essere occupati congiuntamente da due docenti e fissa gli obblighi per le attività complementari (*partecipazione alla scuola montana, ecc.*).

L'autorità di nomina può inoltre accogliere le domande da parte dei docenti nominati già in attività nel Comune o nel Consorzio, intenzionati ad assumere una docenza a metà tempo, concedendo un adeguato congedo.

Oltre all'onere d'insegnamento, i docenti a metà tempo cui è affidata la stessa classe sono tenuti ad almeno due ore settimanali di compresenza non retribuita, nella sede scolastica e al di fuori dell'orario di lezione, allo scopo di coordinare la loro attività.

All'inizio dell'anno scolastico, la prima settimana è pure svolta in compresenza non soggetta a supplemento di stipendio.

Aspetti organizzativi

Le esigenze organizzative legate alla formula del doppio docente sono subordinate a necessità di ordine pedagogico e quindi devono tutelare principalmente l'interesse della scuola e degli allievi.

Donde, la preoccupazione di fissare precise norme che impediscano di snaturare tale realizzazione, privilegiando interessi di comodo.

Si ritiene che l'orario d'insegnamento debba rispettare i seguenti principi:


— equità nella distribuzione delle materie d'insegnamento, sia in rapporto alla preparazione che esse richiedono, sia in funzione del loro «peso»;

— alternanza degli interventi alla distanza massima di un giorno, in modo che sia garantita la necessaria varietà dei contenuti scolastici e la continuità della relazione con i due contitolari.

Dovrebbe in tal modo essere eliminata ogni possibilità di subordinare l'attività d'insegnamento ad altri interessi occupazionali.

La formazione delle «coppie» di docenti contitolari della stessa sezione spetta all'ispettore scolastico, in analogia con altre mansioni che già gli competono, come ad esempio l'assegnazione delle classi.

Nel comporre le coppie, l'ispettore tiene conto delle caratteristiche personali e pro-



Henry Moore — «Due donne che raggomitano la lana», 1948.

fessionali degli insegnanti, in funzione di una auspicata unitarietà nelle fondamentali scelte pedagogiche.

Aspetti pedagogici

La conduzione in forma congiunta di una sezione di scuola elementare presuppone affinità nello stile educativo, armonia negli interventi pratici e corresponsabilità a tutti gli effetti.

Tali requisiti devono essere raggiunti dai docenti interessati mediante un lavoro preventivo di programmazione didattica, una reciproca verifica del proprio operato e una ricerca costante di obiettivi comuni.

Il docente che intende assumere questo particolare statuto deve essere disponibile fin dall'inizio a una collaborazione continua con il contitolare, nella consapevolezza che il successo del suo intervento è costantemente in relazione all'attività dell'altro.

Il progetto di regolamento di applicazione specifica gli ambiti in cui l'affinità pedagogica è maggiormente esplicita.

Conseguenze per i Comuni

L'introduzione del doppio docente nelle scuole elementari non costituisce, per i Comuni, alcun aggravio supplementare. Infatti, sul piano finanziario, il fatto di affidare una classe a un docente unico o a una coppia di docenti non comporta alcuna differenza di oneri.

Per il Comune si tratta di un'estensione della propria potenzialità occupazionale, di una possibilità applicabile a seconda di specifici

che situazioni locali. In questa ottica l'introduzione del doppio docente può rappresentare una soluzione intesa a limitare gli effetti negativi di una forzata riduzione del corpo insegnante dovuta a soppressione di sezioni.

Il potenziamento del numero del personale docente può inoltre rappresentare qualche vantaggio, soprattutto in relazione alle attività parascolastiche, alle supplenze o alla promozione di particolari iniziative inserite in un più vasto contesto culturale, comunale o regionale.

Conclusioni

La formula del doppio docente necessita evidentemente di un adeguato periodo sperimentale, nel corso del quale dovranno essere progressivamente perfezionati gli strumenti che ne regolano l'applicazione; una estensione graduale potrà inoltre permettere una valutazione più attendibile delle sue implicazioni e la messa a punto di disposizioni in materia, sempre più rispondenti agli interessi della scuola. Tale innovazione non costituisce unicamente un'apertura occupazionale, ma è fonte di arricchimento verso la ricerca di soluzioni pedagogiche nuove, significative per gli sviluppi futuri della nostra scuola.

In base a tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha promosso l'introduzione sperimentale del doppio docente a partire dall'anno scolastico 1980-81 in un numero limitato di casi secondo criteri stabiliti dal Dipartimento della pubblica educazione e dietro specifica istanza da parte delle Autorità comunali e consortili interessate.